

IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

in materia di

**URBANISTICA ED EDILIZIA
DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO
ESPROPRIAZIONE PER P.U.**

raccolta di giurisprudenza 2009-2017

IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

in materia di

**URBANISTICA ED EDILIZIA
DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ**

raccolta di giurisprudenza **2009-2017**

Abstract: rassegna, organizzata in una classificazione tematica, di sintesi giurisprudenziali, seguite dagli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono, in materia di PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO nell'ambito del governo del territorio (urbanistica ed edilizia, espropriazione per pubblica utilità, demanio e patrimonio pubblico), elaborate dalla redazione delle riviste giuridiche Esproprioonline.it, Urbium.it, Patrimoniopubblico.it, tratte da pronunce recensite dalle medesime riviste appartenenti agli anni dal 2009 al 2017.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2018 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le sintesi, quando costituiscono una rielaborazione originale delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle sintesi costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: febbraio 2018 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro, direttore del network giuridico e professionale www.territorio.it - materia: governo del territorio - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-237-6 - codice: JRE144 - nic: 305 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - info@exeo.it - www.exeo.it.

SOMMARIO

[GIUDIZIO --> ANNULLAMENTO --> DINIEGO DI PROVVEDIMENTI AVVERSO DIA/SCIA](#)

[GIUDIZIO --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SUL PROVVEDIMENTO](#)

[GIUDIZIO --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SUL PROVVEDIMENTO --> ILLEGITTIMITÀ](#)

[GIUDIZIO --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SUL PROVVEDIMENTO --> ILLEGITTIMITÀ --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO](#)

[GIUDIZIO --> COSTITUZIONALITÀ --> LEGGE-PROVVEDIMENTO](#)

[GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTO](#)

[GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTO --> ACCORDI DI CESSIONE VOLONTARIA](#)

[GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTO --> ACCORDI SOSTITUTIVI DI CONCESSIONE DEMANIALE](#)

[GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTO --> CONVENZIONE URBANISTICA](#)

[GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> IMPUGNAZIONE DI PROVVEDIMENTI](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> PROVVEDIMENTI TEMPORANEI](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> PROVVEDIMENTI INOPPUGNABILI](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> PROVVEDIMENTI INOPPUGNABILI --> DINIEGO DI CONDONO IN AREA VINCOLATA](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> PROVVEDIMENTI INOPPUGNABILI --> ISTITUZIONE DELL'ENTE CONCEDENTE](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> PROVVEDIMENTI INOPPUGNABILI --> SDEMANIALIZZAZIONE](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE, IN GENERALE](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> DIA/SCIA --> PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO](#)

[PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> TITOLO EDILIZIO --> PROVVEDIMENTI INIBITORI DELLA DIA](#)

[PATOLOGIA --> PROVVEDIMENTO ATIPICO O INNOMINATO](#)

[PATOLOGIA --> PROVVEDIMENTO DERIVANTE DA REATO](#)

[PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO](#)

[PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> ALIENAZIONE DI BENI PUBBLICI](#)

[PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> ANNULLAMENTO TITOLO EDILIZIO](#)

[PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> ART. 2 BIS L. 241/90](#)

[PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> AUTORIZZAZIONE ALL'ESTUMULAZIONE](#)

[PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE DI CAVE](#)

[PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> COLPEVOLEZZA](#)

[PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> CONCESSIONE DEMANIALE](#)

[PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> OMESSA IMPUGNAZIONE DEL SILENZIO-RIFIUTO](#)

[PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> ONERE DELLA PROVA](#)

[PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> ONERE DELLA PROVA --> DANNO NON PATRIMONIALE](#)

[PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> ONERE DELLA PROVA --> DANNO PATRIMONIALE](#)

[PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> PIANIFICAZIONE INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE](#)

[PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> PROVVEDIMENTO FAVOREVOLE](#)

[PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> PROVVEDIMENTO SFAVOREVOLE](#)

[PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE](#)

[PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> RIPIANIFICAZIONE](#)

[PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> SVINCOLO INDENNITÀ](#)

[PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> TITOLO EDILIZIO](#)

[PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> TITOLO EDILIZIO --> STABILIMENTI BALNEARI](#)

[PATOLOGIA --> VIOLAZIONE/ELUSIONE DI GIUDICATO --> PROVVEDIMENTI CAUTELARI](#)

[PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> ECCESSO DI POTERE --> PROVVEDIMENTI VINCOLATI](#)

[PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> PROVVEDIMENTO CONDIZIONATO](#)

[PIANIFICAZIONE --> TIPICITÀ DEL PROCEDIMENTO/PROVVEDIMENTO](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> PROVVEDIMENTI SANZIONATORI](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> ATTO IMPLICITO](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> AUTENTICAZIONE DI COPIA](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> CRITERI INTERPRETATIVI](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> DINIEGO](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> EFFICACIA E INEFFICACIA](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> ELEMENTI ACCIDENTALI](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> ELEMENTI ESSENZIALI, INDIVIDUAZIONE](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> ESECUTIVITÀ](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> ESECUTORIETÀ](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> FORMA](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> FORMA --> DOCUMENTO INFORMATICO](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> IRRETROATTIVITÀ](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> MOTIVAZIONE](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> MOTIVAZIONE --> ATTI DI PIANIFICAZIONE](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> MOTIVAZIONE --> ATTO D'IMPOSIZIONE TRIBUTARIA](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> MOTIVAZIONE --> CLASSAMENTO CATASTALE](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> MOTIVAZIONE --> IN PENDENZA DI GIUDIZIO](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> MOTIVAZIONE --> PER RELATIONEM](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> MOTIVAZIONE --> PLURALITÀ DI RAGIONI](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> MOTIVAZIONE --> PROGETTAZIONE](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> MOTIVAZIONE --> PROVVEDIMENTO COLLEGIALE](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> MOTIVAZIONE --> SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 689/1981](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> OGGETTO](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> PRESUNZIONE DI LEGITTIMITÀ](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> PROPOSTA DEL FUNZIONARIO ISTRUTTORE](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> PROROGA](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> PROVVEDIMENTO COLLEGIALE](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> PROVVEDIMENTO COLLEGIALE --> QUORUM](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> PROVVEDIMENTO COLLEGIALE --> VERBALE](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> PROVVEDIMENTO COMPLESSO](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> PROVVEDIMENTO PLURIMO](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> PROVVEDIMENTO VINCOLATO](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> PUBBLICAZIONE](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> SOTTOSCRIZIONE](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> SOTTOSCRIZIONE --> ATTI AGENZIA ENTRATE](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> TERMINI](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> TIPICITÀ](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> VISTO](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> VISTO DELLA CORTE DEI CONTI](#)

[TITOLO EDILIZIO --> DECADENZA --> PROVVEDIMENTO](#)

[TITOLO EDILIZIO --> DECADENZA --> PROVVEDIMENTO --> MOTIVAZIONE](#)

[TITOLO EDILIZIO --> DECADENZA --> PROVVEDIMENTO --> MOTIVAZIONE --> LEGITTIMO AFFIDAMENTO](#)

[TITOLO EDILIZIO --> DECADENZA --> PROVVEDIMENTO --> NATURA DICHIARATIVA](#)

[TITOLO EDILIZIO --> DECADENZA --> PROVVEDIMENTO --> NATURA VINCOLATA](#)

[TITOLO EDILIZIO --> DECADENZA --> PROVVEDIMENTO --> NECESSITÀ DI UN PROVVEDIMENTO](#)

[TITOLO EDILIZIO --> RAPPORTO CON ALTRI PROVVEDIMENTI](#)

[TITOLO EDILIZIO --> TIPOLOGIA DI TITOLI --> DIA/SCIA --> NATURA --> PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO](#)

[TITOLO EDILIZIO --> TIPOLOGIA DI TITOLI --> DIA/SCIA --> PROVVEDIMENTI INIBITORI](#)

[TITOLO EDILIZIO --> TIPOLOGIA DI TITOLI --> DIA/SCIA --> PROVVEDIMENTI INIBITORI --> COMPETENZA](#)

[TITOLO EDILIZIO --> TIPOLOGIA DI TITOLI --> DIA/SCIA --> PROVVEDIMENTI INIBITORI --> FORMA](#)

[TITOLO EDILIZIO --> TIPOLOGIA DI TITOLI --> DIA/SCIA --> PROVVEDIMENTI INIBITORI --> LIMITI](#)

[TITOLO EDILIZIO --> TIPOLOGIA DI TITOLI --> DIA/SCIA --> PROVVEDIMENTI INIBITORI --> MOTIVAZIONE](#)

[TITOLO EDILIZIO --> TIPOLOGIA DI TITOLI --> DIA/SCIA --> PROVVEDIMENTI INIBITORI --> TERMINI](#)

[TITOLO EDILIZIO --> TIPOLOGIA DI TITOLI --> DIA/SCIA --> PROVVEDIMENTI INIBITORI --> TERMINI --> INTERRUZIONE](#)

[TITOLO EDILIZIO --> TIPOLOGIA DI TITOLI --> DIA/SCIA --> PROVVEDIMENTI INIBITORI --> TERMINI --> REGIME ANTE T.U.](#)

[TITOLO EDILIZIO --> TIPOLOGIA DI TITOLI --> DIA/SCIA --> PROVVEDIMENTI REPRESSIVI](#)

TITOLO EDILIZIO --> DECADENZA --> PROVVEDIMENTO

TAR TOSCANA, SEZIONE III n.322 del 02/03/2017 - Relatore: Giovanni Ricchiuto - Presidente: Rosaria Trizzino

Sintesi: L'esperimento di un procedimento, diretto ad accertare i presupposti per la comminatoria della decadenza, comporta la necessità che quest'ultimo sia posto in essere tempestivamente rispetto all'attività istruttoria esperita e agli accertamenti posti in essere e, ciò, nell'intento di consentire all'interessato di poter contestare efficacemente l'esistenza di opere idonee ad escludere la decadenza del titolo abilitativo.

Estratto: «1.2 Al riguardo occorre rilevare che, pur sussistendo un principio in base al quale la decadenza di un titolo abilitativo si produce di diritto al semplice decorso del termine massimo previsto per l'inizio dei lavori, recenti pronunce hanno affermato che "la ragione che giustifica l'obbligo per l'ente locale di adottare un atto che formalmente dichiara l'intervenuta decadenza del permesso di costruire va individuata nella necessità di assicurare il contraddittorio con il privato in ordine all'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano la pronuncia stessa (T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 21-09-2016, n. 1454). La perdita di efficacia del permesso di costruire è, dunque, subordinata all'esplicazione di una potestà provvedimentale ed è conseguenza di un atto formale dell'Amministrazione che, a sua volta, presuppone lo svolgimento di un apposito procedimento amministrativo. L'esperimento di un procedimento, diretto ad accertare i presupposti per la comminatoria della decadenza, comporta la necessità che quest'ultimo sia posto in essere tempestivamente rispetto all'attività istruttoria esperita e agli accertamenti posti in essere e, ciò, nell'intento di consentire all'interessato di poter contestare efficacemente l'esistenza di opere idonee ad escludere la decadenza del titolo abilitativo. L'immediatezza dello svolgersi di detto procedimento è, infatti, una conseguenza della necessità di permettere all'interessato di poter contestare le ragioni dell'Amministrazione, avendo a riferimento un periodo di tempo ben delimitato e cristallizzato dagli accertamenti posti in essere (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 06-10-2016, n. 1243), nell'ambito del quale sia possibile verificare con certezza la situazione e lo stato dei luoghi.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II NAPOLI n.3654 del 09/07/2015 - Relatore: Brunella Bruno - Presidente: Claudio Rovis

Sintesi: La mancata previsione della restituzione delle somme corrisposte dagli interessati a titolo di oneri concessori non incide sulla legittimità del provvedimento di decadenza.

Estratto: «- che, infine, in relazione alla mancata previsione della restituzione delle somme corrisposte dagli interessati a titolo di oneri concessori, dedotta in via di subordinate, il Collegio reputa sufficiente rilevare che tale profilo non incide sulla legittimità del provvedimento gravato; la difesa dell'ente resistente, inoltre, nel riconoscere l'obbligo restitutorio, ha attestato che parte ricorrente non ha avanzato alcuna richiesta al suddetto fine, circostanza, questa, non contestata;»

TITOLO EDILIZIO --> DECADENZA --> PROVVEDIMENTO --> MOTIVAZIONE

TAR TOSCANA, SEZIONE III n.322 del 02/03/2017 - Relatore: Giovanni Ricchiuto - Presidente: Rosaria Trizzino

Sintesi: L'avvenuta conclusione dei lavori, unitamente al comportamento concludente dell'Amministrazione comunale, determina il venir meno dell'interesse pubblico sotteso al provvedimento di decadenza, così come individuato nell'esigenza di assicurare la realizzazione entro tempi certi delle trasformazioni assentite con il titolo edilizio, prevenendo situazioni di degrado legate alla presenza di costruzioni non ultimate.

Estratto: «1.1 Costituisce circostanza incontestata che i lavori di cui alla D.I.A. n. 5293/2006 avrebbero dovuto essere avviati entro e non oltre il 27 aprile 2008. Al fine di dimostrare il mancato inizio entro il termine sopra citato l'Amministrazione comunale adduce l'esistenza di diversi accertamenti, posti in essere il 2 e il 21 aprile 2008 (e pertanto in un periodo immediatamente antecedente al decorso del termine annuale per il tempestivo inizio dei lavori) e, da ultimo, in data 2 ottobre 2008 e in data 6 aprile 2009, dai quali sarebbe possibile desumere che nessuna opera edilizia fosse in corso di esecuzione. Pur in presenza di detti accertamenti la ricorrente ha presentato una variante finale agli stessi lavori, senza ricevere alcuna contestazione rispetto alla DIA originaria in precedenza consolidatasi e, da ultimo, ha comunicato il 1° marzo 2011 la fine dei lavori relativi alla DIA autorizzata e alla successiva variante. È, dunque, evidente che il comportamento del Comune di Firenze non può non aver ingenerato un affidamento nei confronti del ricorrente circa il fatto che l'Amministrazione fosse consapevole dell'esistenza di un'effettiva volontà di procedere all'esecuzione dei lavori e, ancora, circa la piena efficacia del titolo originario, della successiva D.I.A. in variante e della nuova autorizzazione paesaggistica n. 8 del 29.6.2010, emanata anch'essa dal Comune di Firenze. [omissis] 1.3 Nel caso di specie il Comune di Firenze ha disposto la decadenza della DIA n. 5193/2006 originaria solo con atto del 28 marzo 2011, n. 246 e, quindi, dopo oltre due anni e mezzo dall'ultimo dei sopralluoghi e in un momento storico in cui tutti i lavori già ultimati. 1.4 Si consideri, inoltre, che l'avvenuta conclusione dei lavori, unitamente al comportamento concludente dell'Amministrazione comunale, ha di fatto determinato il venir meno dell'interesse pubblico sotteso al provvedimento di decadenza, così come individuato nell'esigenza di assicurare la realizzazione entro tempi certi delle trasformazioni assentite con il titolo edilizio, prevenendo situazioni di degrado legate alla presenza di costruzioni non ultimate.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE IV MILANO n.183 del 28/01/2016 - Relatore: Concetta Plantamura - Presidente: Domenico Giordano

Sintesi: Con riferimento al provvedimento di decadenza del permesso di costruire l'amministrazione non è tenuta a fornire specifiche motivazioni, in quanto non si è in presenza di un provvedimento negativo o di autotutela e la pronuncia di decadenza, per il suo carattere dovuto, è sufficientemente motivata con la sola evidenziazione dell'effettiva sussistenza dei presupposti di fatto.

Estratto: «Il motivo è infondato. L'art. 15 del d.P.R. 06/06/2001, n. 380 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia") disciplinando l'efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire, così dispone: "Nel permesso di

costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori” (comma 1). “Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorso tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari” (comma 2). Ai sensi dell’art. 208 del d.Lgs. 03/04/2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”), poi, sotto la rubrica “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”, si prevede, fra l’altro, che: “Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori” (comma 6). Orbene, nel caso in esame l’autorizzazione rilasciata all’istante nel 2006 per la realizzazione dell’impianto sopra meglio specificato (d.d. n. 545/2006) prevede espressamente, al punto 3, che: “il presente provvedimento decade automaticamente qualora l’impresa autorizzata non inizi i lavori entro un anno dalla data di approvazione del provvedimento stesso e non completi la realizzazione dell’impianto o sue parti funzionali entro tre anni dalla medesima data”. Si tratta, quindi, di un’ipotesi di decadenza chiaramente riconducibile a quella prevista dall’art. 15 del d.P.R. cit. a proposito del permesso di costruire, stante la valenza sostitutiva di quest’ultimo da parte dell’autorizzazione integrata ambientale, ex art. 208 del d.Lgs. cit., come confermato dal punto 3 della determinazione n.545/2006 citata. Orbene, sui presupposti di detta decadenza, costante e condivisibile giurisprudenza afferma che l’amministrazione non è tenuta a fornire specifiche motivazioni, in quanto non si è in presenza di un provvedimento negativo o di autotutela e la pronuncia di decadenza, per il suo carattere dovuto, è sufficientemente motivata con la sola evidenziazione dell’effettiva sussistenza dei presupposti di fatto (cfr., ex multis, Cons. di Stato, IV[^], 15.04.2013 n. 2027). Nel caso di specie, a ben vedere, i presupposti di fatto sono ampiamente descritti nelle premesse del provvedimento impugnato e ben denotano l’assenza di un inizio lavori entro il termine assegnato dall’amministrazione al richiedente. Al riguardo, non si concorda con l’esponente laddove persegue l’obiettivo di negare ogni potere valutativo all’amministrazione nell’apprezzamento delle circostanze fattuali a cui si ancora per legge la declaratoria di decadenza. Invero, pur essendo quest’ultima un provvedimento vincolato, nondimeno l’amministrazione conserva il proprio potere valutativo in sede di accertamento dei relativi presupposti fattuali, ovvero, ai fini dell’accertamento in concreto dell’effettivo inizio dei lavori. Dalla copiosa giurisprudenza che si registra in subiecta materia emerge, poi, che, il principio costantemente affermato (riferibile sia al previgente art. 31, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, che all’attuale art. 15 del d.P.R. cit.) è quello per cui, ai fini dell’impedimento della decadenza, l’avvio dei lavori può senz’altro ritenersi sussistente quando le opere intraprese ed oggetto della concessione siano tali da manifestare l’univoca intenzione del concessionario di realizzare il manufatto assentito (cfr., ex multis, T.A.R. Sardegna, II[^], 4 maggio 2015 n. 741; T.A.R. Marche, Ancona, I[^], 13-03-2008, n. 195; Cons. St.,

V[^], 22 novembre 1993, n. 1165). Detto altrimenti, al fine del rispetto del termine di inizio dei lavori è necessario che il soggetto titolare del permesso di costruire ponga in essere, entro un anno dal rilascio del titolo edilizio, opere che denotino "un serio intento costruttivo", non configurabile a fronte di attività quali lo spianamento, il sondaggio o il mero picchettamento del terreno (così Tar Toscana, sezione III[^], n. 1515 del 3 ottobre 2014). Si legge, in tal senso, in plurime decisioni che la ripulitura del sito e l'aver approntato il cantiere ed i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori sull'immobile non può certamente considerarsi come volontà diretta ed univoca volta al compimento delle opere assentite (cfr. ex multis T.A.R. Molise, Campobasso, Sez. I, 19.09.2005, n. 875). Per tale via, si afferma anche che l'inizio dei lavori idoneo ad impedire la decadenza dal titolo edilizio può ritenersi sussistente quando le opere intraprese siano tali da evidenziare l'effettiva volontà di realizzare l'opera, non essendo a ciò sufficiente la predisposizione degli strumenti e materiali di costruzione (così, Cons. Stato, Sez. V, 22.11.1993 n. 1165); si reputa così, che l'inizio dei lavori non è configurabile per effetto della sola esecuzione dei lavori di scavo e di sbancamento senza che sia manifestamente messa a punto l'organizzazione del cantiere e sussistendo altri indizi che dimostrino il reale proposito di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 03.10.2000 n. 5242). In piena adesione a tali approdi giurisprudenziali va, quindi, ribadito che, ai fini della sussistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza, l'effettivo inizio dei lavori deve essere valutato non in termini generali ed astratti, ma con specifico e puntuale riferimento all'entità ed alle dimensioni dell'intervento edificatorio programmato ed autorizzato, allo scopo di evitare che il termine prescritto possa essere eluso, con ricorso a lavori fittizi e simbolici e non oggettivamente significativi di un effettivo intendimento del titolare del provvedimento ampliativo di procedere alla costruzione dell'opera progettata.»

TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.788 del 27/11/2015 - Relatore: Antonio Massimo Marra - Presidente: Carlo Taglienti

Sintesi: Poiché la decadenza della concessione edilizia per mancata osservanza del termine di inizio dei lavori opera di diritto, ne consegue che l'eventuale provvedimento di annullamento è sufficientemente motivato con richiamo al termine ultimo previsto per l'inizio dei lavori, senza che sia necessaria una comparazione tra l'interesse del privato e quello pubblico, essendo quest'ultimo "ope legis" prevalente sul primo; inoltre non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, essendo la decadenza un effetto "ipso iure" del mancato inizio dei lavori e non residuando all'amministrazione alcun margine per valutazioni di ordine discrezionale.

Estratto: «Deve invero rilevarsi che l'orientamento giurisprudenziale sulla necessità di un espresso provvedimento di decadenza non è costante. Ed, infatti, una parte della giurisprudenza ritiene che la decadenza della concessione edilizia per mancato inizio ed ultimazione dei lavori non sia automatica e, pertanto, tale decadenza debba essere necessariamente dichiarata con apposito provvedimento, nei cui riguardi il privato non vanta che una posizione giuridica di interesse legittimo, sicché non è configurabile nella specie un giudizio d'accertamento (T.A.R. Abruzzo Pescara, 28 giugno 2002, n. 595) e che, pertanto, affinché la concessione edilizia perda, per decadenza, la propria efficacia occorre un atto formale dell'amministrazione che renda operanti gli effetti della decadenza accertata

(Consiglio Stato, sez. V, 26 giugno 2000, n. 3612).La decadenza avrebbe, pertanto, dovuto formare oggetto di un apposito provvedimento sindacale, che ne avesse accertato i presupposti rendendone operanti gli effetti, come richiesto per tutti i casi di decadenza di concessioni edilizie (Cfr. da ultimo V, 15.6.1998, n. 834), considerato che la perdita di efficacia della concessione è subordinata all'esplicazione di una potestà provvedimentale. Il Collegio, in tale situazione, in aderenza all'orientamento che appare prevalente nella materia da ultimo, ritiene che debba farsi riferimento invece alla lettera della legge, la quale fa dipendere la decadenza, non da un atto amministrativo, costitutivo o dichiarativo, ma dal semplice fatto dell'inutile decorso del tempo. Diversamente opinando, infatti, si farebbe dipendere la decadenza non solo da un comportamento dei titolari della concessione ma anche della Pubblica Amministrazione, ai fini dell'accertamento con apposito atto amministrativo dell'intervenuta decadenza della concessione edilizia per l'inutile scadenza del termine di inizio lavori. La decadenza della concessione edilizia per mancata osservanza del termine di inizio dei lavori, pertanto, opera di diritto, con la conseguenza che il provvedimento, ove adottato, ha carattere meramente dichiarativo di un effetto verificatosi "ex se" con l'inutile decorso del termine. Segue da ciò che: a) l'eventuale provvedimento di annullamento è sufficientemente motivato con richiamo al termine ultimo previsto per l'inizio dei lavori, senza che sia necessaria una comparazione tra l'interesse del privato e quello pubblico, essendo quest'ultimo "ope legis" prevalente sul primo; b) non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, essendo la decadenza un effetto "ipso iure" del mancato inizio dei lavori e non residuando all'amministrazione alcun margine per valutazioni di ordine discrezionale (T.A.R. Basilicata, 23 maggio 2003, n. 471).»

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA n.186 del 22/04/2015 - Relatore: Alessandra Tagliasacchi - Presidente: Umberto Zuballi

Sintesi: In tema di decadenza del permesso di costruire, l'onere motivazionale che incombe sull'Autorità procedente è limitato alla rappresentazione della conformità della fattispecie concreta a quella astratta delineata dalla disposizione.

Estratto: «7.2.1. Invero, come chiarito dal prevalente orientamento giurisprudenziale, cui il Collegio ritiene senz'altro di aderire in considerazione della testuale formulazione della previsione normativa, «la pronuncia di decadenza del permesso di costruire è connotata da un carattere strettamente vincolato, dovuto all'accertamento del mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini stabiliti ed ha natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso a costruire per l'inerzia del titolare a darvi attuazione. Pertanto, un tale provvedimento ha carattere meramente dichiarativo di un effetto verificatosi ex se, in via diretta, con l'infruttuoso decorso del termine prefissato con conseguente decorrenza ex tunc» (così, C.d.S., Sez. IV[^], sentenza n. 1013/2014; nello stesso senso, ex plurimis, T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. II[^], sentenza n. 1081/2014; T.A.R. Piemonte, Sez. I[^], sentenza n. 2/2014). Con la conseguenza che non è nemmeno necessario un atto espresso che dichiari la decadenza del titolo edificatorio, perché, diversamente opinando, «si farebbe dipendere la decadenza non solo da un comportamento dei titolari del permesso di costruire ma anche della Pubblica Amministrazione che potrebbe in taluni casi adottare un provvedimento espresso e in altri casi no, con possibili ipotesi di disparità di trattamento tra situazioni che nella sostanza si presenterebbero identiche» (così, T.A.R. Abruzzo – Pescara, sentenza n.

61/2013).7.2.2. Se, dunque, l'istituto in esame opera di diritto in presenza dei presupposti fissati dalla norma e l'atto comunale ha natura meramente ricognitiva di un effetto già verificatosi, l'onere motivazionale che incombe sull'Autorità procedente è limitato alla rappresentazione della conformità della fattispecie concreta a quella astratta delineata dalla disposizione (cfr., C.d.S., Sez. IV^a, sentenza n. 2027/2013): nel caso di specie il mancato avvio dei lavori.»

TAR PIEMONTE, SEZIONE I n.2 del 03/01/2014 - Relatore: Gabriele Pescatore - Presidente: Paola Malanetto

Sintesi: La P.A. non è chiamata a fornire specifiche motivazioni sull'adozione dell'atto di decadenza del titolo edilizio, in quanto questo non costituisce un provvedimento negativo o di autotutela; al contrario, per il suo carattere dovuto e vincolato, esso è sufficientemente motivato con la sola evidenziazione dell'effettiva sussistenza dei presupposti di fatto, non essendo richiesta alcuna ulteriore specificazione.

Sintesi: È adeguatamente motivato un provvedimento di decadenza del titolo edilizio che faccia mero richiamo a documentate circostanze attestanti il mancato avvio dei lavori.

Estratto: «9. Alla luce dei segnalati criteri di inquadramento, occorre riesaminare funditus i fatti storici posti a fondamento della domanda risarcitoria qui all'esame, al fine di accertare se gli stessi siano idonei a configurare i presupposti del danno ingiusto e della condotta colpevole.9.1 Va ribadito, innanzitutto, che l'ordinanza sindacale di revoca della licenza edilizia, datata 24 agosto 1978, aveva motivato la statuizione adottata "vista la relazione n. 110/78 in data 21 agosto 1978 dell'ufficio tecnico comunale dalla quale emerge la manifesta volontà della soc. S.G. s.a.s. a non costruire" e "su conforme parere espresso in merito dalla commissione igienico edilizia". 9.2 A sua volta, la richiamata relazione n. 110/78, stilata in esito al sopralluogo del 21 agosto 1978, aveva illustrato la condizione del cantiere dando atto di una baracca abbandonata da parecchio tempo; del terreno interamente tracciato e picchettato; di opere di fondazione quasi inesistenti; della semplice erezione di due pilastrini in calcestruzzo, delle dimensioni di circa mt. 1,00 x mt. 1,00 e di mt. 2,00 x mt. 0,25 x mt. 0,80, che si presentavano ancora muniti di armatura e in stato di abbandono a disfacimento; della presenza di una betoniera, di alcuni mattoni e attrezzi da carpentiere. Alla luce di tali circostanze, la relazione aveva espresso dubbi circa il fatto che la situazione accertata potesse integrare una fattispecie di inizio dei lavori. 9.3 Nella valutazione espressa dal T.A.R. Piemonte, con sentenza n. 647 del 20 dicembre 1991, l'ordinanza impugnata, a dispetto del nomen iuris adottato, doveva essere qualificata, in relazione al suo contenuto sostanziale, come dichiarazione di decadenza della licenza edilizia per mancato inizio dei lavori, assunta sul presupposto di una situazione di cantiere che - sempre secondo il Collegio allora giudicante - effettivamente non appariva idonea a dimostrare, secondo le indicazioni della costante giurisprudenza, che lavori giuridicamente significativi, in relazione alla licenza edilizia del 7 gennaio 1974, fossero effettivamente iniziati.9.4 La successiva sentenza del Consiglio di Stato, n. 680 depositata il 6 giugno 1996, aveva disposto, in accoglimento dell'appello, l'annullamento dell'ordinanza del 28 agosto 1978, non già rilevando l'insussistenza dei presupposti sostanziali per la declaratoria di decadenza della licenza edilizia, ma recependo la censura di eccesso di potere per difetto di adeguata motivazione